

# Comune di Casella

Provincia di Genova

---

*Regolamento Comunale per la  
applicazione della Tassa per lo  
smaltimento dei rifiuti urbani*

## ARTICOLO 1

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente articolato si intende per:

- a) **smaltimento**: qualsiasi operazione ricompresa tra quelle elencate nell'allegato B del D.Lgs. 22/97 e che di seguito di esemplificano: deposito sul suolo e deposito nel suolo (discarica), trattamento in ambiente terrestre, iniezioni in profondità, lagunaggio, immersione, incenerimento ecc.;
- b) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- c) **rifiuto urbano interno**: il rifiuto, inteso secondo la definizione della lettera b) del presente articolo, prodotto in fabbricati a qualunque uso adibiti;
- d) **rifiuto straordinario** : il rifiuto, inteso secondo la definizione delle lettera b) del presente articolato, prodotto in stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale;
- e) **rifiuto assimilato** : rifiuto speciale elencato al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 che sia stato riassimilato ai sensi della C.M. 119/E del 7 maggio 1998 attraverso specifico atto consiliare ai rifiuti urbani e ricompreso nella raccolta svolta in regime di privativa dal Comune;
- f) **conferimento** : l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti.

## ARTICOLO 2

### ISTITUZIONE DELLA TASSA

U. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 capo III art. 58, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale è istituita apposita tassa annuale, di seguito TARSU, la cui applicazione è normata dal predetto D.Lgs. 507/93 e dalle prescrizioni del presente Regolamento.

## ARTICOLO 3

### SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato da apposito Regolamento comunale adottato ai sensi del D.Lgs. 507/93 e del D.Lgs. 22/97.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 delimita le zone del territorio comunale nelle quali il servizio di nettezza urbana è svolto in maniera saltuaria ed definisce altresì le aree in relazione alla distanza tra le abitazioni ed i più vicini cassonetti per il conferimento dei rifiuti; le riduzioni di cui all'art. 21 sono effettuate sulla base dei dati contenuti nel predetto Regolamento.

## **ARTICOLO 4**

### **PRESUPPOSTI DELLA TASSAZIONE**

1. A mente dell'art. 62 c. 1 del D.Lgs. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte operative, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa.
2. In relazione al precedente comma 1, si specifica che la parola occupazione si intende riferita all'occupazione stabile di un fabbricato destinato a civile abitazione da parte di un soggetto che vi abbia la residenza anagrafica ovvero di uno stabilimento industriale fino al momento in cui vi risulti svolta una attività; la parola detenzione si intende riferita alla disponibilità di una civile abitazione ad uso proprio del soggetto e/o dei suoi familiari ovvero ad uso locazione.
3. Ai fini della tassazione e della detassazione non rileva la presenza di mobilia all'interno delle civili abitazioni.
4. Si considerano superfici tassabili, misurate al netto, quelle di civili abitazioni censite o da censirsi con le categorie catastali da A/1 ad A/10, quelle dei fabbricati a destinazione industriale e commerciale censite o da censirsi con le categorie C/1 e D, quelle degli accessori ad altri fabbricati, senza considerazione della loro pertinenzialità civilistica, censite o da censirsi con le categorie C/2 e C/6 (cantine, magazzini, box e simili).

## **ARTICOLO 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria in materia di TARSU è il Comune nel cui territorio sono situati i locali e le aree di cui al c. 1 dell'art. 4.
2. Il Comune designa un proprio dipendente conferendogli le funzioni di Responsabile del Tributo e comunica il suo nominativo al Ministero delle Finanze.

3. I compiti del funzionario di cui al c. 2 sono indicati all'art. 74 c. 1 de D.Lgs. 507/93.

## **ARTICOLO 6**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto contribuente in materia di TARSU è l'occupante a qualunque titolo o il detentore dei locali di cui al comma 1 dell'art. 4.
2. In caso di contratti locazione di immobili, anche non regolarmente formati, l'intestatario del bollettino di versamento TARSU è, preferibilmente, il conduttore nel caso di contratti quadriennali o triennali come specificati dalla L. 431/98, il proprietario negli altri casi.
3. In deroga al comma precedente l'Ufficio Tributi, nell'applicazione della propria discrezionalità amministrativa, può intestare i bollettini di versamento in maniera informale laddove l'intestazione regolamentare possa produrre fondatamente difficoltà nella riscossione.
4. La tassa è dovuta dal soggetto di cui al c. 1 con vincolo di solidarietà tra i conviventi anagrafici o tra coloro che usano i locali in comune.
5. In caso di decesso del contribuente ed in assenza di domanda di voltura della tassa, l'Ufficio procede ad una intestazione d'ufficio ad un erede che risponde del tributo, se dovuto, in solido con i coeredi dell'asse.
6. Non è ammessa l'intestazione della medesima tassa a più persone fisiche.
7. Le indicazioni relative alle persone giuridiche soggetti passivi debbono essere congruenti con i dati desumibili da visure camerali e debbono riportare, tranne il caso di ditte individuali, il numero di partita IVA.
8. E' obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del contribuente sui bollettini di versamento.
9. Per soggetti passivi titolari di attività produttive site nel Comune che siano anche soggetti passivi TARSU per utenza civile dello stesso Comune, l'Ufficio Tributi invia modelli di versamento separati.

## **ARTICOLO 7**

### **COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La TARSU è commisurata applicando al dato della metratura dei locali tassabili misurata al filo interno dei muri ed arrotondata secondo la norma costante, costituente base imponibile, un coefficiente per unità di superficie (metro quadrato) indicativo della capacità della medesima superficie alla produzione quantitativa e qualitativa di rifiuti.
2. Il coefficiente di cui al comma 1 è parametrato secondo categorie di utilizzo dei locali in considerazione dell'entità e della qualità dei rifiuti prodotti.
3. Non sono ammesse tariffazioni che discendano dalla mera imputazione della redditività dei locali tassabili.
4. Le tariffe sono modificate dalla Giunta e ratificate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
  
5. La TARSU è dovuta per ogni anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza..
7. La tassa è dovuta per intero se l'occupazione ha avuto durata annuale e se non intervengono le condizioni di cui agli articoli 8, 16,17,18, 21.
8. Se in una porzione di civile abitazione viene svolta una attività economica e professionale, le singole superfici debitamente scorporate sottostanno a diversa tariffazione.

## **ARTICOLO 8**

### **AGEVOLAZIONI**

1. La tassa al netto delle addizionali è ridotta di una percentuale pari al 30% per i nuclei familiari soggetti composti da una sola persona fisica.
- 1bis. Al fine della individuazione dei soggetti ricadenti nel parametro di cui al comma precedente viene assunto il dato dell'Anagrafe dei cittadini residenti, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi della L. 15/68.
- 1ter. Il Comune si riserva di verificare a campione le autocertificazioni di cui alla alinea precedente procedendo secondo il disposto di legge in caso di incongruenza tra il dichiarato e la realtà di fatto.

1quater. L'Ufficio Anagrafe in collaborazione con l'Ufficio Tributi è legittimato a verificare l'effettiva composizione del nucleo anagrafico ai fini della corretta attribuzione di agevolazioni in materia tributaria.

2. La tassa al netto delle addizionali è ridotta di una percentuale pari al 20% per le abitazioni occupate o detenute per una periodo inferiore all'anno.

3. Le agevolazioni di cui ai comma 1 e 2 sono consentite, a seguito di verifica dei presupposti che le motivino, solo ed esclusivamente su richiesta in carta semplice, eventualmente redatta su modelli disponibili presso l'Ufficio Tributi, consegnata contestualmente alla denuncia di occupazione dei locali.

3bis. Le agevolazioni consentite secondo quanto regolato dal comma precedente hanno valore perpetuo fino alla modifica delle condizioni che le avevano poste in essere.

3ter. E' fatto obbligo di dichiarare variazioni del nucleo anagrafico o del periodo di occupazione/detenzione che possano influire sulla applicazione di agevolazioni precedentemente consentite.

4. Su richiesta di parte, la tassa al netto delle addizionali è ridotta di un 15% per i nuclei familiari che abbiano richiesto ed ottenuto ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i. assegni per il nucleo familiare e/o di maternità.

## **ARTICOLO 9**

### **ESENZIONI**

1. Sono esenti i locali condotti da soggetti permanentemente seguiti e/o sussidiati dai Servizi Sociali del Comune, ovvero da soggetti residenti in case di cura laddove in esse abbiano preso residenza e sia rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che le medesime abitazioni sono sfitte e disabitate.

2. Sono esenti i locali dell'Amministrazione Comunale.

3. Sono esenti i locali che per loro natura non possano produrre rifiuti. Ai sensi della C.M. 95/E del 22 giugno 1994 si fa seguire elenco dei locali esenti per natura:

- palestre
- piscine
- locali di servizio (es. vano caldaia di modestissima entità, accessibile da una sola persona per i controlli di rito)

4. Sono esenti i locali che per loro specifico utilizzo non producono rifiuti in quantità significativa, restando a carico del conduttore/detentore l'onere della prova contraria alla tassazione presuntiva.

4bis. Sono esenti i locali impraticabili o interclusi.

4ter. «Sono altresì detassati i locali ad uso abitativo detenuti, non ammobiliati, per i quali il contribuente, oltre a presentare denuncia di cessazione d'occupazione, possa dimostrare l'insussistenza di consumi di energia elettrica e di gas metano, dove presente, attraverso la presentazione di copia delle bollette dell'intero anno per il quale si chiede lo sgravio. Tale documentazione dovrà essere esibita annualmente, al fine di procedere all'accertamento delle condizioni denunciate».

5. Sono esenti i fabbricati sprovvisti di tutte le utenze: telefonica, acquedottistica, elettrica.

6. Non sono esenti i locali delle Scuole Statali di qualunque ordine e grado presenti sul territorio comunale.

7. Sono esenti le superfici scoperte utilizzate a terrazzo, balcone, solarium.

8. Sono esenti le aree a verde pertinenziali (giardini privati, orti e simili).

9. Sono esenti le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117, comma 1 e 3, del C.C. .

10. Sono esenti fabbricati danneggiati inagibili od inabitabili così dichiarati da decreto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico per il tempo in cui conservino gli oggettivi requisiti che abbiano giustificato lo spiccamento del predetto decreto.

## ARTICOLO 10

### OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare l'occupazione di locali tassabili al momento della effettiva occupazione.

2. Per i residenti l'occupazione si considera iniziata al primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata chiesta l'iscrizione anagrafica nel Comune di Casella.

3. Nel caso di rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica non si procede ad invio di tassa.

4. Le variazioni utili alla applicazione corretta della TARSU, e specificamente:

- variazione di indirizzo all'interno del medesimo territorio comunale;
- immigrazione o emigrazione;
- decesso (a carico di un erede)
- variazione del nucleo anagrafico dove ciò influisca sulle agevolazioni di cui all'art.

7;

- conduzione di nuovi immobili rispetto a quelli precedentemente tassati;
- cessazione di conduzione per motivi diversi;
- estinzione delle utenze e conseguente istanza di detassazione;
- produzione di rifiuti speciali portati a recupero

devono essere comunicate per iscritto all'Ufficio Tributi, che rilascia apposita ricevuta della dichiarazione entro sei mesi dalla notifica dell'elenco dei contribuenti effettuata ai sensi del comma 2 del successivo articolo 11.

5. L'Ufficio Tributi non può procedere d'ufficio ad attribuzioni di agevolazioni, di sgravi, di cancellazioni dall'elenco dei contribuenti TARSU, non rilevando il mero dato anagrafico.

6. L'Ufficio Tributi desume dall'Anagrafe dei residenti e dalle Comunicazioni di cessione di fabbricato di cui all'art. 12 della L. 191/78 i nominativi per l'iscrizione d'ufficio e la formazione di atti di accertamento.

7. In assenza di dati contenuto nell'archivio storico o in altri archivi anche cartacei ovvero desumibili con certezza dai documenti in possesso all'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio Tributi applica una tassazione presuntiva.

## ARTICOLO 11

### MODALITA' DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il Comune procede all'invio all'indirizzo di residenza del contribuente dei bollettini di versamento della TARSU, recanti l'indicazione del codice fiscale del soggetto passivo, dell'importo globale e rateale, delle scadenze di versamento, dell'anno di riferimento, della codifica interna, il c/c postale su cui effettuare i versamenti.

2. Il Comune invia i bollettini di cui al precedente comma a mezzo posta ordinaria (art. 12 c. 1 D.Lgs. 16/93).

2bis. Per gli articoli superiori a lire seicentomila si procede alla notificazione.

2ter. L'elenco dei contribuenti è affisso all'albo pretorio per i giorni quindici precedenti l'emissione della prima od unica rata.

3. La riscossione coattiva è effettuata secondo le procedure del R.D. 639/10 salvo convenzione periodica con il Concessionario d'ambito per la riscossione dei tributi.

4. Il pagamento della TARSU può essere effettuato indifferente presso qualsiasi agenzia di Poste Italiane S.p.A. del territorio nazionale, presso la Tesoreria Comunale ovvero attraverso i sistemi telematici consentiti.



5. Le ricevute di versamento debbono essere conservate per il tempo in cui non sia prescritta l'attività di accertamento di cui all'art. 22.
6. Il Comune ha facoltà di applicare e modificare la rateazione della TARSU in relazione agli importi iscritti a ruolo.

## **ARTICOLO 12**

### **TASSAZIONE DI BOX E CANTINE**

1. Il Comune procede alla tassazione per *praesumptio iuris tantum* delle superfici di box e cantine (R.M. 45/E del 19 marzo 1999), inviando bollettino recante importo complessivo e dettaglio delle superfici imputate ad un medesimo soggetto.
2. L'Ufficio Tributi può desumere i dati delle superfici dei locali accessori da banche dati a sua disposizione, quali quella ICI e quella del NCEU, recanti i dati dei medesimi locali in metri quadrati.
3. Il contribuente può dimostrare, restandogli l'onere della prova contraria, che i locali imputati presuntivamente non producono rifiuti mancandone affatto od essendone insignificante l'utilizzo.
- 3bis. A tal fine il contribuente produce istanza in carta resa legale, chiedendo il sopralluogo della Polizia Municipale, che deve essere concordato con il richiedente almeno cinque giorni prima della sua effettuazione. L'agente che effettua il sopralluogo può essere accompagnato da personale dell' Ufficio Tributi.
4. A fronte del verbale di sopralluogo, l'Ufficio valuta la domanda e formula consenso o diniego scritto, da notificarsi entro i termini previsti dalla L. 241/90 a partire dal giorno di effettuazione del sopralluogo stesso.
5. L'utilizzo del box per il solo posteggio temporaneo non preclude la tassazione, poiché per sua natura il box è adibito al ricovero di veicoli, sostanziandosi in tal modo l'uso che legittima la tassazione.
6. Rientrano tra le superfici tassabili anche quelle di stalle e legnaie non pertinenziali di aziende agricole secondo la definizione civilistica ed fiscale.

## **ARTICOLO 13**

### **SANZIONI**

1. Per la mancata denuncia di variazione o di inizio di occupazione è prevista sanzione pari al 100% della tassa iscritta a ruolo, con un minimodi lire centomila.

2. Per l'errata indicazione del codice fiscale è prevista la sanzione di lire duecentomila.
3. Per il tardivo, l'omesso, l'insufficiente versamento, oltre agli interessi di mora giornalieri, è dovuta una sanzione pari al 30% della tassa iscritta a ruolo o della differenza contestata.
4. Per la mancata esibizione di documenti richiesti dall'Ufficio Tributi si applica la sanzione di lire cinquecentomila.
5. Per l'errata indicazione della metratura in sede di dichiarazione, a fronte di verifica d'ufficio ovvero di sopralluogo, si applica sanzione del 50% del tributo evaso.
- 5bis. Per l'esimente di cui all'art. 24 c. 39 della L. 449/97, non si applica la sanzione qualora la metratura sia stata precedentemente ed erroneamente verificata da sopralluogo o da altra attività di dipendenti od incaricati del Comune già diretti a confermare la congruità della dichiarazione.
6. Per ogni fattispecie di illecito amministrativo cui sia collegato il recupero di una parte di tributo, ad essa si applicano gli interessi semestrali del 2,5%.
7. E' fatta salva l'applicazione delle normative atte a diminuire il contenzioso, a diffondere strumenti deflattivi, a tutelare il contribuente.
8. In caso di adesione del contribuente all'accertamento le sanzioni irrogate non collegate al tempestivo, completo od omesso versamento del tributo sono ridotte ad un quarto se il contribuente effettua il versamento entro giorni sessanta dalla notifica dell'avviso e rinunci a qualsiasi impugnativa o contestazione dell'atto.
9. In caso di ravvedimento operoso le sanzioni sono ridotte secondo le percentuali previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i. .
10. Gli avvisi di irrogazione delle sanzioni e di contestazione di illecito amministrativo sono firmati dal Funzionario Responsabile del Tributo anche in qualità di Responsabile del procedimento.
11. Contro gli avvisi di cui al c. 7 è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria di Genova secondo i termini e le modalità del D.Lgs. 546/92.
12. Ai sensi del D.Lgs. 472/97 il responsabile dell'irrogazione delle sanzioni verifica i criteri di applicazione delle stesse sanzioni, variandole in caso di continuazione, concorso di violazioni o presumibile dolo.

## **ARTICOLO 14**

### **SGRAVI ED ANNULLAMENTI PER AUTOTUTELA**

U. L'Ufficio Tributi, nell'ottica di evitare procedure di contenzioso, dove ritenga doveroso, applica autotutela amministrativa, sgravando od annullando tasse emesse a carico di soggetti non tenuti al versamento dell'importo esatto.

## **ARTICOLO 15**

### **RIMBORSI**

1. Il contribuente che abbia motivo di ritenere di avere diritto ad un rimborso per quota indebita deve porgere istanza di rimborso in carta semplice all'Ufficio Tributi che, vagliata la richiesta, formula entro giorni trenta risposta scritta.
2. In caso di diniego è fatto obbligo di motivazione circostanziata e documentata.
3. In caso di consenso, l'Ufficio Tributi contestualmente alla comunicazione al contribuente di cui al comma 1 dà mandato all'Ufficio ragioneria la liquidazione dell'importo ammesso al rimborso, da effettuarsi entro giorni sessanta dalla data di consegna della pratica, in modo da rispettare i termini previsti dall'art. 75 c. 3 del D.Lgs. 507/93.
4. L'Ufficio Tributi è competente all'ammissione delle istanze di rimborso per quote inesigibili anticipate presentate dalla Concessionaria d'ambito per la riscossione dei tributi relativamente al periodo precedente, in termini di competenza, il primo gennaio 2000.
5. L'Ufficio Tributi è altresì competente all'ammissione delle istanze di rimborso di spese presentate dalla Concessionaria di cui al comma 4 per le procedure esecutive tentate a carico di soggetti possessori di soli beni impignorabili, a condizione che le istanze siano documentate e vistate dall'ufficiale di riscossione che ha proceduto alla tentata esecuzione.
6. L'Ufficio Tributi riduce la tassa ancora da inviare, ovvero sgrava o rimborsa le quote risultate indebite, in caso di cessazione dell'utenza in corso d'anno.
7. Sulle somme iscritte a rimborso è corrisposto l'interesse semestrale del 2,5%.
8. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dalla data di pagamento.

## **ARTICOLO 16**

## **RIDUZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITA' PRODUTTIVE**

1. A mente dell'art 62 c. 3 del D.Lgs. 507/93, su istanza di parte, si procede ad una detassazione del 30% per le attività di seguito elencate:

- falegnamerie
- autocarrozzerie
- fabbri
- elettrauto
- gommisti
- autofficine

2. Il beneficio di cui al comma precedente viene concesso a sgravio dell'importo dell'anno in cui si è presentata istanza di ottenimento a condizione che si presenti documentazione attestante l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali (registri di carico e scarico).

## **ARTICOLO 17**

### **DETAZZAZIONE DI SUPERFICI PERMANENTEMENTE OCCUPATE**

U. Ai sensi della Risoluzione Ministeriale n. 141 del 25 agosto 1999, e su istanza di parte, si procede all'esclusione dalla base imponibile delle superfici di attività produttive occupate da macchinari e pertanto inadatte in sé alla produzione di rifiuti per impossibilità d'uso.

## **ARTICOLO 18**

### **DETAZZAZIONE A FRONTE DI AUTORECUPERO DI RIFIUTI**

1. Sulla scorta dei chiarimenti contenuti nella Risoluzione Ministeriale 16/E del 9 febbraio 1999 e nella C.M. 11/E/99, su istanza di parte il Responsabile del Tributo è autorizzato ad applicare a consuntivo una tariffa ridotta di una percentuale pari a quella prevista relativamente all'obbligo di raccolta differenziata (art. 24 D.Lgs. 22/97) per le attività produttive che dimostrino con idonea documentazione di aver portato ad autorecupero parte consistente dei rifiuti prodotti.

2. A fronte della applicazione della riduzione tariffaria di cui al c. 1 l'operatore beneficiario ottiene sgravio o rimborso sulla TARSU dovuta per l'anno stesso in cui abbia effettuato l'autorecupero di rifiuti.

3. Non si fa luogo a detassazione a fronte del solo autosmaltimento di rifiuti, in forza del regime di privativa sulla raccolta dei rifiuti urbani in capo al Comune per espressa previsione legislativa.

## **ARTICOLO 19**

### **RIFIUTI PERICOLOSI, TOSSICI E NOCIVI**

U. Sono esenti le superfici in cui si producano prevalentemente rifiuti pericolosi di cui all'art. 7 c. 4 del D.Lgs. 22/97.

## **ARTICOLO 20**

### **ADDIZIONALI**

1. Al netto dovuto per TARSU si applicano tre addizionali del 5%, una di spettanza provinciale (art. 19 D.Lgs. 504/92) e due di spettanza comunale.

2. L'Ufficio Tributi in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria e sentito l'Ufficio Tributi della Provincia di Genova stabilisce le modalità e la tempistica del riversamento della proquota versata a titolo di addizionale provinciale.

3. L'introito delle addizionali comunali alla TARSU viene utilizzato per il versamento della c.d. "ecotassa" ad AMIU per la gestione della discarica consortile in loc. Birra.

## **ARTICOLO 21**

### **RIDUZIONE CORRELATA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO**

1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area in cui il servizio di raccolta viene effettuato regolarmente sono tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta, in base all'art. 59 c. 2 del D.Lgs. 507/93:

- a) in misura pari al 40% se la distanza dal punto più vicino di raccolta non supera 200 metri;
- b) in misura pari al 35% se la distanza dal punto più vicino di raccolta non supera 300 metri;
- c) in misura pari al 30% se la distanza dal punto più vicino di raccolta supera 300 metri.

2. Nel caso di mancato od insufficiente svolgimento del servizio, il contribuente fa constatare il disservizio a mezzo esposto documentato. Qualora il disservizio non si tempestivamente sanato il contribuente ha diritto alla richiesta di riduzione della tassa al 40% a partire dalla data dell'esposto inevaso.

## **ARTICOLO 22**

### **ACCERTAMENTI**

1. L'Ufficio Tributi procede all'attività di accertamento e liquidazione nei termini previsti dall'art. 71 c. 1 del D.Lgs. 507/93. A tal fine emette avvisi motivati e formati ai sensi del D.Lgs. 472/97.
2. Può essere richiesta ai contribuenti documentazione, purché non già posseduta dall'Ufficio Tributi o da altro Settore del Comune, utile alla perequata tassazione dei locali.
3. Nel caso in cui la richiesta di documentazione, specie di natura tecnica, riguardi interi condomini, la richiesta può essere fatta all'Amministrazione dello stabile (per la cui definizione ci si rifà all'art. 1117 del C.C.), sul quale ricade l'onere della presentazione dei documenti richiesti (D.Lgs. 507/93 art. 73 comma 3 bis come aggiunto dall'art. 2 comma 4 quater della L. 5/97).
4. In assenza di risposta alla richiesta di cui ai comma 2 e 3, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, l'Ufficio Tributi calcola il maggior tributo su una superficie presuntiva.
5. In caso di verifiche che dimostrino l'incongruenza dei dati presuntivi inseriti d'ufficio non si procede ad applicazione di interessi e sanzioni, ma al solo recupero del tributo incolpevolmente evaso.
6. Su proposta dell'Ufficio competente, la Giunta può deliberare controlli a campione o censimenti integrali delle metrature iscritte a ruolo consentendo - previo accordo con i contribuenti oggetto di verifica ed in loro presenza - l'accesso di personale autorizzato nei locali tassati al fine di procedere alla misurazione delle superfici.

## **ARTICOLO 23**

### **TARIFFA RONCHI**

1. Entro l'anno finanziario 2004 o nei diversi tempi successivamente stabiliti, il Comune di Casella sostituirà la TARSU con la Tariffa di cui al titolo IV del D.Lgs. 22/97, raggiungendo la completa copertura dei costi gestionali del servizio con l'introito derivante dall'applicazione del tributo.
2. L'applicazione della Tariffa di cui al c. 1 può prevedere un graduale avvicinamento alla tariffazione prevista dal metodo normalizzato approvato con D.P.R. 158/99.

## **ARTICOLO 24**

### **BONUS PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Il Comune attua gli obblighi relativi all'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39 c. 1 del D.Lgs. 22/97
2. Durante il periodo di mantenimento della TARSU, ed in assenza di sistemi di pesatura dei rifiuti individuali, il Comune, in considerazione dell'eventuale pieno raggiungimento delle percentuali previste dall'art. 24 del predetto decreto legislativo, può prevedere con espressa deliberazione consiliare l'erogazione una tantum di un bonus fisso, distinto per classi di contribuenti - soggetti che occupano stabilmente e soggetti che occupano stagionalmente i locali - pari rispettivamente a €7,75 e €5,16 annui.
3. La concessione del bonus di cui al c. 2, finalizzato all'incentivazione della raccolta differenziata e alla diffusione di una cultura ecoeducata, è condizionata dal mantenimento degli equilibri di bilancio.
4. Il bonus viene erogato in compensazione sugli importi della tassa dovuta per l'anno finanziario successivo.

## **ARTICOLO 25**

### **RINVIO DINAMICO**

- U. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolato si fa rinvio alle leggi vigenti.

## **ARTICOLO 26**

### **ALLEGATI**

- U. La tabella delle tariffe ed il relativo corredo di note giustificative allegati sub a) al presente Regolamento costituiscono parte integrante del testo. Ogni loro modifica comporta altresì modifica regolamentare.

## **ARTICOLO 27**

### **NORMA FINALE**

- U. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2001.

